



STRATEGIA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

N° 4	Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/02/2010	Data di efficacia: 01/04/2010
------	--	-------------------------------

INDICE

1	PREMESSA	4
2	DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI CLIENTELA	4
2.1	CLIENTE	4
2.2	CONTROPARTI QUALIFICATE.....	4
2.3	CLIENTE PROFESSIONALE.....	5
2.4	CLIENTE AL DETTAGLIO.....	6
3	LIVELLI DI TUTELA APPLICATI A CIASCUNA CATEGORIA DI CLIENTELA.....	6
4	COMUNICAZIONE CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA	7
5	VARIAZIONE DELLA CLASSE DI APPARTENENZA DEL CLIENTE	7
5.1	LA VARIAZIONE DA CONTROPARTE QUALIFICATA A CLIENTE DETTAGLIO	7
5.2	LA VARIAZIONE DA CONTROPARTE QUALIFICATA A CLIENTE PROFESSIONALE	7
5.3	LA VARIAZIONE DA CLIENTE PROFESSIONALE DI DIRITTO A CLIENTE AL DETTAGLIO.....	8
5.4	LA VARIAZIONE DA CLIENTE AL DETTAGLIO A CLIENTE PROFESSIONALE SU RICHIESTA	8
5.5	VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA	9

1 PREMESSA

In conformità alle disposizioni di cui all'Allegato 3 del Regolamento Intermediari CONSOB (di seguito "Regolamento Intermediari"), in recepimento della Direttiva MiFID 2004/39/CE e della Direttiva 2006/73/CE, Simgest adotta la seguente strategia interna per la classificazione della propria clientela. L'art. 35, comma 1, del Regolamento Intermediari impone a Simgest di comunicare ai nuovi Clienti la classificazione attribuita.

Il documento si compone della strategia e di tutti i suoi allegati.

2 DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI CLIENTELA

2.1 Cliente

Si definisce in generale «cliente» la persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati servizi di investimento o accessori (art. 26, comma 1, lettera c del Regolamento Intermediari).

Simgest, in linea con il Regolamento Intermediari, individua tre categorie di investitori - **Controparti Qualificate**, **Cliente Professionale** e **Cliente al dettaglio** - in ragione delle quali vengono graduate le misure di protezione dei medesimi.

2.2 Controparti Qualificate

Si definiscono "**Controparti Qualificate**" ai sensi dell'art. 58 del Regolamento Intermediari, i clienti rappresentati dai soggetti previsti dall'art. 6, comma 2-quater, lettera d), numeri 1, 2, 3 e 5 del TUF a cui sono prestati i seguenti servizi di investimento:

- I. Esecuzione di ordini;
- II. Negoziazione per conto proprio;
- III. Ricezione e trasmissione di ordini.

In particolare i soggetti che possono essere considerati quali Controparti Qualificate, nell'ambito della prestazione dei citati servizi di investimento, sono i seguenti:

- le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazione, l'impresa di assicurazione, gli Oicr, le Sgr, le Società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del Testo Unico Bancario, le società di cui all'art. 18 del Testo Unico Bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sopranazionali a carattere pubblico (cfr. art. 6, comma 2-quater, lettera d) numero 1 del TUF);
- le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci (cfr. art. 6, comma 2-quater, lettera d) numeri 2 del TUF);

- le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati (cfr. art. 6, comma 2-quater, lettera d) numeri 3 del TUF);
- le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento CONSOB, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla Direttiva 2004/39/CE e alle relative misure di esecuzione (cfr. art. 6, comma 2-quater, lettera d) numeri 4 del TUF);
- le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti All'Unione Europea (cfr. art. 6, comma 2-quater, lettera d) numeri 5 del TUF).

2.3 Cliente Professionale

Si definisce “**Cliente Professionale**”, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera d) del Regolamento Intermediari, il cliente professionale **privato** che soddisfa i requisiti di cui all'Allegato 3 del Regolamento Intermediari (“cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume”) e il cliente professionale **pubblico** che soddisfa i requisiti di cui al Regolamento emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 6, comma 2-sexies del Testo Unico.

La categoria dei clienti professionali privati di diritto comprende:

- soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri;
- le imprese di grandi dimensioni che ottemperano, a livello di singola società, ad almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
 - totale di bilancio (Totale dell'Attivo Patrimoniale): **20 EUR/milioni**
 - fatturato netto (Fatturato al netto degli sconti sulle vendite, dell'IVA e delle altre imposte connesse con il volume di affari): **40 EUR/milioni**
 - fondi propri (Capitale di rischio): **2 EUR/milioni**.
- gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre transazioni finanziarie.

Spetta ai clienti professionali informare Simgest di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare la loro attuale classificazione. Se tuttavia Simgest constata che il cliente non soddisfa più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai clienti professionali deve adottare i provvedimenti appropriati.

2.4 Cliente al Dettaglio

Si definisce “Cliente al Dettaglio”, ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera e) del Regolamento Intermediari, il cliente che non sia cliente professionale o controparte qualificata.

3 LIVELLI DI TUTELA APPLICATI A CIASCUNA CATEGORIA DI CLIENTELA

Alle categorie di clientela previste dalla normativa sono riconosciuti differenti gradi di esperienza professionale a cui si associa corrispondentemente un diverso livello di tutela.

Alla categoria dei “Clienti al Dettaglio” viene riconosciuto il massimo livello di protezione.

Alla categoria dei “Clienti Professionali” viene riconosciuto un livello attenuato di protezione, considerato che il cliente professionale (“di diritto” e “su richiesta”) è già in possesso delle conoscenze ed esperienze necessarie per comprendere i rischi inerenti ai tipi di strumenti finanziari o di prodotti finanziari o di servizi di investimento per i quali è classificato nella categoria dei clienti professionali. Per tale ragione per i clienti professionali:

- non viene effettuata la valutazione dell’appropriatezza, ai sensi dell’articolo 42 del Regolamento Intermediari;
- è prevista una parziale esenzione dall’applicazione delle regole di condotta, che sono invece previste per i clienti retail, per quanto riguarda:
 - le informazioni sull’intermediario e i suoi servizi, ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento Intermediari;
 - le informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro del cliente o cliente potenziale, con specifico riferimento all’ipotesi in cui i conti che contengono strumenti finanziari o somme di denaro siano soggetti ad un ordinamento giuridico extracomunitario e all’esistenza e ai termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che l’intermediario, o il sub-depositario, vanta o può vantare sugli strumenti finanziari o somme di denaro del cliente o di eventuali diritti di compensazione esistenti in relazione ad essi. Ciò ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento Intermediari;
 - le informazioni sui costi e sugli oneri degli strumenti finanziari e dei servizi offerti, ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento Intermediari.

Alla categoria delle “**Controparti Qualificate**” viene riconosciuto un livello minimo di **protezione regolamentare**: ad esse non si applicano le regole di condotta di cui agli articoli da 27 a 56 del Regolamento Intermediari (in materia di “Informazioni, comunicazioni pubblicitarie e promozionali e contratti”; “Adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione o ricezione degli ordini”; garanzia di “Best Execution”; “Gestione degli ordini dei clienti”; “Incentivi”; “Rendicontazioni e registrazioni”), ad eccezione del comma 2 dell’articolo 49 (relativo all’obbligo di pubblicazione degli ordini con limite di prezzo di azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato). Per tutti i servizi

diversi da quelli indicati nel punto 1.2, Simgest applica la classificazione “Cliente Professionale”.

4 COMUNICAZIONE CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA





Al riguardo Simgest, dopo aver individuato la classe di appartenenza del Cliente deve fornire l’esito della classificazione. Nella comunicazione è altresì riportata l’informativa per i clienti, espressamente prevista dall’art. 35, comma 2, del Regolamento Intermediari CONSOB, circa l’eventuale diritto di richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 58, comma 2 del Regolamento Intermediari, la controparte qualificata è tenuta a comunicare a Simgest l’accettazione della classificazione in qualità di “controparte qualificata”.

5 VARIAZIONE DELLA CLASSE DI APPARTENENZA DEL CLIENTE

Il Regolamento Intermediari CONSOB consente alla clientela di richiedere una differente classificazione.

Sono quindi consentiti, fatta salva la sussistenza dei requisiti necessari, i seguenti passaggi da una classe ad un’altra di clientela:

- da controparte qualificata  a cliente al dettaglio
- da controparte qualificata  a cliente professionale su richiesta
- da cliente professionale di diritto  a cliente al dettaglio
- da cliente al dettaglio  a cliente professionale su richiesta

Il cliente utilizzerà a tal fine il modulo di richiesta di passaggio ad altra categoria previsto nell’**Allegato 1**.

5.1 La variazione da controparte qualificata a cliente dettaglio

Quando una controparte qualificata richiede espressamente di essere trattata come un cliente al dettaglio, è necessario che la controparte qualificata e Simgest concludano un accordo scritto in cui si stabiliscano i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.

5.2 La variazione da controparte qualificata a cliente professionale

La classificazione come controparte qualificata non pregiudica la facoltà del cliente di chiedere, in via generale o per ogni singola operazione, di essere trattato come un cliente professionale. La richiesta della controparte qualificata è soggetta al consenso di Simgest. E’ necessario redigere un accordo scritto nel quale viene formalizzato il diverso regime applicato, specificando quali sono i servizi o le operazioni alle quali si applica tale differente regime.

5.3 La variazione da cliente professionale di diritto a cliente al dettaglio

Spetta al cliente considerato professionale di diritto chiedere un livello più elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti. A tal fine i clienti considerati professionali di diritto concludono un accordo scritto con l'intermediario in cui si stabiliscono i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.

5.4 La variazione da cliente al dettaglio a cliente professionale su richiesta

Particolare attenzione dovrà essere riservata ai casi in cui un cliente al dettaglio chiede di essere classificato come cliente professionale, in quanto, in tal caso, il cliente rinuncia all'applicazione di un maggior livello di tutela riconosciutogli dalla normativa di riferimento.

Nel caso il cliente sia stato classificato come **cliente al dettaglio e richieda di passare alla categoria di cliente professionale**, può rinunciare alle protezioni delle norme di comportamento esaminate in precedenza, solo al ricorrere della seguente specifica **procedura**:

- il cliente deve comunicare per iscritto a Simgest che desidera essere trattato come cliente professionale, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto (Allegato 1);
- Simgest, ricevuta la richiesta del cliente, qualora valuti adeguate le competenze e conoscenze del cliente e sussistenti almeno due dei requisiti analizzati al par. 6, deve avvertire il cliente, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbe perdere (Simgest deve consegnare, prima della valutazione della richiesta, l'Allegato 2);
- il cliente deve dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni (Simgest deve far sottoscrivere al cliente l'Allegato 2);
- Simgest comunica al cliente l'accettazione della richiesta di passaggio e la sua nuova classificazione in qualità di cliente professionale su richiesta (attraverso l'Allegato 3);
- Simgest, qualora valuti che il cliente non è in possesso dei suddetti requisiti, ovvero non ha adeguata conoscenza, esperienza e competenza in materia di investimenti, si rifiuterà di procedere con la variazione da cliente al dettaglio a cliente professionale, informando prontamente il cliente (attraverso l'Allegato 4).

Qualora il cliente professionale su richiesta, in qualsiasi momento, intenda tornare ad essere qualificato come cliente al dettaglio, dovrà effettuare apposita richiesta scritta all'intermediario.

5.5 Valutazione della richiesta

Simgest deve valutare la richiesta avanzata dal cliente e verificare la sussistenza dei requisiti necessari per il passaggio di categoria sulla base di quanto previsto dall'Allegato 3 del Regolamento Intermediari.

La normativa citata indica che il possesso dei requisiti di professionalità previsti per i dirigenti e gli amministratori dei soggetti autorizzati a norma delle direttive comunitarie nel settore finanziario può essere considerato come un riferimento per valutare la competenza e le conoscenze del cliente.

Nel corso della predetta valutazione, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:

- il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 EUR;
- il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.